

TAR LAZIO

Sentenza 22 gennaio 2001 n. 1025/2001

REPUBBLICA ITALIANA

in nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione I bis)
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 3543/98 proposto dall'Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) in persona del Presidente in carica dott. Luigi Mario Daleffe, il dott. Massimo FERRERO, il dott. Antonio PELAGALLI, e difesi dall'avv. Bruno Aguglia ed elettivamente domiciliati presso lo stesso in Roma, via Cicerone n.44

contro

la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro della Sanità, in persona dei rispettivi Presidenti e Ministro in carica, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi 12.

per l'annullamento

dell'art. 28 DPR 10.12.1997 n.483, pubblicato sulla GU del 17.1.1998, Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario nazionale, limitatamente al punto b) del primo comma, laddove è riferibile ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria, nonché ogni altro atto connesso.

con l'intervento ad opponendum

dell'Azienda Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata, nella persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alba Giordano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Ezio n.19.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 22 gennaio 2001 la relazione del Cons. Giancarlo Tavarnelli

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

I ricorrenti hanno fatto presente quanto segue:

a) L'ANDI è l'associazione nazionale di categoria degli odontoiatri, i dott.ri Ferrero e Pelagalli sono laureati in odontoiatria e protesi dentaria aspiranti a partecipare ai concorsi per titoli ed esami per il primo livello dirigenziale odontoiatra che saranno banditi per ricoprire i relativi posti nel Servizio Sanitario Nazionale.

b) con D.P.R. 10.12.1997 n.483 il Ministero della Sanità ha emanato il regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N., il cui articolo 28 richiede, fra l'altro, al primo comma, lettera b), quale requisito specifico di ammissione al concorso per titoli ed esami per il primo livello odontoiatra la "specializzazione nella disciplina", oltre alla laurea (in odontoiatria e protesi dentaria o in medicina per i laureati in medicina e chirurgia legittimati all'esercizio della professione di odontoiatra) prevista alla lettera a).

Con il presente gravame i ricorrenti hanno impugnato, in parte qua, il cit. art.28, sostenendo che sarebbe illegittimo ove abbia inteso richiedere anche ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria, la specializzazione nella disciplina.

Questi i motivi dedotti:

1) Violazione e falsa applicazione della legge 24 luglio 1985, n.409. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. In sintesi: il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria istituito con legge n. 409/85, a differenza di quello in medicina e chirurgia, abilita direttamente (previo superamento dell'esame di Stato) all'esercizio professionale, senza necessità di specializzazione nella disciplina, nonostante ciò il decreto impugnato ha previsto la specializzazione come requisito d'accesso ai concorsi in argomento non solo per i laureati in medicina ma anche per quelli in odontoiatria, l'illogicità di tale soluzione risulterebbe anche dal fatto che dopo l'istituzione del predetto corso di laurea sono state abolite le scuole di specializzazione in odontoiatria.

L'Avvocatura Generale dello Stato, costituitasi in giudizio per le Amministrazioni intimato, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, atteso che il cit. art.28 sarebbe conforme all'art.15, comma 3, del D.L.vo 509/92, secondo cui al concorso pubblico per l'accesso al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario possono partecipare coloro che, fra l'altro, abbiano conseguito la laurea nel corrispondente profilo professionale e abbiano conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina.

Anche l'Azienda Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata che ha proposto atto di intervento ad opponendum, ha chiesto per gli stessi motivi il rigetto del ricorso, facendo presente, inoltre, che ancora sussistono scuole di specializzazione in ortognatodonzia e in chirurgia odontostomatologica, alle quali sono abilitati ad accedere sia i laureati in odontoiatria sia quelli in medicina a chirurgia.

Questa Sezione ha accolto la domanda di sospensione in parte qua dal provvedimento impugnato con ordinanza confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato.

I ricorrenti hanno puntualizzato le proprie tesi difensive con successiva memoria.

DIRITTO

I ricorrenti (ANDI- Associazione nazionale Dentisti italiani- e i dott.ri Massimo Ferrero e Antonio Pelagalli, laureati in odontoiatria e protesi dentaria), hanno impugnato l'art. 28 del DPR n. 483 del 10.12.1997 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale) nella parte in cui, alla lettera b) del primo comma, richiede, come requisito di ammissione al concorso per il primo livello di odontoiatra, la "specializzazione nella disciplina", qualora tale disposizione sia riferibile ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria.

Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

Va in proposito tenuto presente che:

- il cit. DPR n. 483/1997 è stato adottato in base all'art.18, primo comma, del D.lvo. n.502/1992, secondo il quale il Governo, con atto regolamentare, doveva adeguare la disciplina concorsuale del personale del S.S.N. alle disposizioni contenute nello stesso decreto legislativo nonché alle norme del D.lvo. n.29/1993.

- ai sensi dell'art. 15, c.3, del D.Lgs. n.502/1992 (nel testo vigente all'epoca di emanazione del DPR n. 483/1997) !Al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario si accede attraverso concorso pubblico al quale possono partecipare coloro che abbiano conseguito la laurea nel corrispondente profilo professionale, siano iscritti all'albo dei rispettivi ordini ed abbiano conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina".

Certamente quest'ultima disposizione parte dal presupposto che i concorsi in esame debbano essere banditi per specifiche discipline e non per vaste aree funzionali (a differenza di quanto, ad esempio, era espressamente previsto dall'art.17 del DPR n.761/1979 per l'accesso alla posizione funzionale di assistente medico e di veterinario collaboratore) e che, quindi, la competenza professionale richiesta per accedere alla dirigenza del ruolo sanitario sia quella di coloro che abbiano conseguito la specializzazione nella disciplina oggetto del singolo concorso.

In via generale la specializzazione in una disciplina si acquisisce con il superamento di un corso di studi ulteriore rispetto al corso di laurea e ove ricorra tale evenienza la norma sopra richiamata può intendersi solo nel senso che sia diretta a prescrivere il possesso di un duplice diploma (di laurea e di specializzazione).

Ma non si può ignorare che la laurea in odontoiatria e protesi dentaria ha carattere specialistico rispetto alla disciplina di odontoiatria a differenza della laurea in medicina, come si desume dall'art.1 della L.24/7/1985 n.409, secondo cui "E' istituita la professione sanitaria di odontoiatra che viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale...nonché dai laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso della relativa abilitazione all'esercizio professionale e di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico".

Va pertanto, condiviso l'assunto dei ricorrenti che i laureati in odontoiatria, a differenza dei laureati in medicina e chirurgia, "conseguono la specializzazione con la laurea" con riferimento alla specifica disciplina odontoiatrica.

L'art.28 impugnato, potrebbe, ritenersi pienamente conforme alla lettera e alla ratio del combinato disposto dell'art.1 della L. 24/7/1985, n.409 e dell'art.15, c.3 del D.Lgs. n.502/1992 nei limiti in cui avesse previsto la "specializzazione nella disciplina" quale requisito ulteriore rispetto alla laurea solo nei confronti dei "laureati in medicina e chirurgia legittimati all'esercizio della professione di odontoiatra", ma la disposizione contenuta nel comma primo, lettera b) del cit. art.28 ha portata generale ed è quindi illegittima, nella parte in cui è riferibile, indistintamente, anche ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria.

Per le ragioni indicate il ricorso è meritevole di accoglimento.

Tenuto conto dell'epoca di presentazione del ricorso (notificato il 16 marzo 1998 e depositato il 23 marzo 1998) la soluzione adottata del Collegio non trova ostacolo nel nuovo testo dell'art.15 del D.Lgs. n.502/1992 in argomento (come sostituito dall'art.13 del D.Lgs. n.229/1999), il quale al c.7 prevede che "Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.483".

Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I bis, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie nei termini indicati nella parte motiva.

Spese compensate

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 22 gennaio 2001 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I bis, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:

Luigi Tosti	Presidente
Anna Leoni	Consigliere
Giancarlo Tavarnelli	Consigliere est.

Pubblicata mediante deposito in segreteria il 12/02/2001